



COMUNE DI CECINA

ORDINANZA DEL SINDACO n° 29 del 28/10/2021

Proponente: Settore 2 - Servizi alla Collettività e Sviluppo

Oggetto:

DIVIETO DI ACCENSIONE DI ARTICOLI PIROTECNICI (FUOCHI D'ARTIFICIO, PETARDI, RAZZI E MORTARETTI) CON EFFETTO DI SCOPPIO NELLE AREE E PUBBLICHE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

CONSIDERATO che

- è diffusa la consuetudine di celebrare festività, ricorrenze civili o religiose ed eventi particolari con l'utilizzo di materiali e articoli pirotecnici, petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere;
- tale usanza implica un oggettivo pericolo essendo spesso questi artifici pirotecnici, anche quelli per i quali è ammessa la vendita al pubblico, dotati di un potenziale rischio per la salute, e tali da provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- in conseguenza di tali pratiche, si possono determinare effetti negativi per la quiete pubblica, la sicurezza e l'incolumità delle persone e degli animali da affezione;
- analogamente è esposto ai medesimi rischi l'ambiente urbano inteso sia come l'insieme materiale dei beni pubblici e privati, sia come habitat naturale di convivenza uomo/natura;

RILEVATA, altresì, la necessità di limitare comunque il più possibile i rumori molesti nell'ambiente urbano, in tutte le aree pubbliche, vie e piazze ove maggiormente si concentrano le persone in conseguenza del verificarsi di eventi di pubblico intrattenimento o di manifestazioni civili, religiose, culturali o di svago legate a particolari ricorrenze e periodi dell'anno, nonché in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, spazi pubblici dedicati alla socializzazione urbana e al gioco dei bambini;

RILEVATO, altresì, che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la commercializzazione sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la vendita al pubblico;

RITENUTO pertanto necessario - pur con la volontà di salvaguardare le tradizioni e le usanze legate a festeggiamenti e ricorrenze particolari - limitare, per prevenire eventuali situazioni di pericolo per la pubblica salute ed incolumità, nonché per esigenze di tutela della tranquillità, del riposo dei cittadini e della sicurezza urbana, l'accensione e lancio di articoli pirotecnici con effetto di scoppio a miccia o sfregamento (fuochi d'artificio, petardi, razzi e mortaretti) nelle aree del territorio comunale maggiormente deputate all'incontro delle persone ove, per tradizioni storiche, sociali, economiche e religiose, più diffuse sono le manifestazioni a carattere di intrattenimento, gli eventi pubblici e quelle comunque soggette a frequentazione da parte di un consistente numero di cittadini per svago, interessi diversi privati, come collettivi, nonché ove si situano aree dedicate al gioco dei bambini, allo sgambo degli animali e comunque in parchi ed aree verdi pubblici, nonché per la tutela degli animali al fine di evitare danni gravi al loro benessere ;

VISTO il D.lgs. 29/07/2015, n. 123 attuativo della direttiva 2013/39/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici;

PRESO ATTO, in particolare, degli artt. 3 e 5 del sopra richiamato D.lgs. n. 123/2015 riportanti, rispettivamente, la classificazione in categorie degli articoli pirotecnici effettuata anche in base al loro livello di rischio potenziale e al livello di rumorosità e le limitazioni alla vendita in relazione al tipo di classificazione ed all'età dell'acquirente;

VISTO l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/6/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;

VISTI gli articoli 650 e 703 del C.P.;

VISTO il decreto Legge 20/02/2017, n. 14, come convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48 ed in particolare gli artt. 4 “Sicurezza urbana” e 8 “modifiche al testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 successivamente modificato dalla Legge 01 dicembre 2018 n. n. 132 ;

VISTA la Legge n. 125 del 24/7/2008 e la Legge n. 94 del 15/7/2009 in materia di sicurezza pubblica;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la competenza all’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

VISTI gli artt. 13 e 16 della Legge n 689/1981 ss.mm.ii.;

Per le motivazioni espresse in narrativa,

O R D I N A

il divieto dalle ore 13:00 del giorno venerdì 29/10/2021 alle ore 24:00 del giorno di mercoledì 03/11/2021 di accensione e lancio degli articoli pirotecnici con effetto di scoppio, a miccia o sfregamento (fuochi d'artificio, petardi, razzi e mortaretti), di cui alle seguenti categorie e tipologie previste agli artt. 3 e 5 del D.Lgs n. 123 del 29/07/2015,

- Fuochi d'artificio: categorie F2, F3, F4.
- Articoli pirotecnici teatrali: T1, T2.
- Altri articoli pirotecnici: categorie P1, P2.
- Tipologia “Petardo” (così detti: raudi, gialloni, ecc. ecc.).
- Tipologia “Razzo”

nelle aree e vie pubbliche del territorio comunale maggiormente deputate all'incontro delle persone ove, per tradizioni storiche e sociali, sono più diffuse le manifestazioni culturali, economiche, religiose, gli eventi pubblici anche a carattere spettacolare e quelle comunque soggette a frequentazione da parte di un consistente numero di cittadini per svago, interessi diversi e personali come collettivi ed in particolare: **viale della Vittoria e aree della Terrazza dei Tireni, Pineta di viale Galliano e viale Galliano, p.zza della Chiesa a Cecina Mare, largo Cairoli, P.zza Carducci, P.zza Guerrazzi, P.zza del Duomo, P.zza della Libertà, P.zza Gramsci, P.zza della stazione, P.zza Iori, P.zza Barontini ed area ad uso pubblico del Palazzo Galleria, Corso Matteotti in area ZTL, Viale Marconi (da corso Matteotti a via Verdi), via Diaz, via Cavour, via**

Da Vinci, nelle aree dedicate al gioco dei bambini ed allo sgambo degli animali d'affezione, nonché, in considerazione della ricorrenza di Tutti i santi del 1 novembre, nelle vicinanze delle aree cimiteriali presenti nel comune.

Deroghe potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale su richiesta scritta e motivata in occasione di particolari manifestazioni.

La presente Ordinanza non dispone riguardo alle medesime categorie e tipologie di prodotti pirotecnici quando abbiano solo effetto di luce e/o di colore.

DA' ATTO che

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 e, se commesse nelle vicinanze di animali, aree gioco per bambini (altalene, scivoli, playgrounds, ecc.), parchi e piazze, nonché durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, fatto salvo, qualora il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative ove previste da leggi e regolamenti.

All'accertamento delle violazioni, in conformità ai contenuti di cui agli articoli. 13 e 20 della Legge n. 689 del 24/11/1981, consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi.

DISPONE altresì

Che la presente ordinanza sia trasmessa:

- all'ufficio stampa del Comune di Cecina per consentirne la massima divulgazione attraverso la stampa locale
- al Comandante della Polizia Municipale per la gli adempimenti di competenza finalizzati all'osservanza dei contenuti del presente provvedimento;

Che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo online del Comune di Cecina e dandone adeguata pubblicizzazione.

Le Forze dell'Ordine presenti sul territorio e la Polizia Municipale sono incaricate della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE che

contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso nelle seguenti modalità:

-entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei termini previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 2/7-2010, n. 104;

- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11-1971, n. 1199.

IL SINDACO
(Samuele Lippi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.